

voglio oltrepassare il tempo prefissomi dal regolamento, che l'egregio avvocato cui ha accennato l'onorevole sotto-segretario di Stato, è uno dei più distinti giovani del Foro di Firenze e non disertò il suo posto, ma svestì la toga perchè dal tribunale veniva per troppo coartata la difesa, aggravando in tal guisa le condizioni di un giudizio sommariissimo.

Il difensore aveva chiesto il differimento della causa, perchè mancavano tre testimoni a difesa; differimento che era diritto e giustizia accordare, ed il tribunale, ripeto, con una fretta ingiustificata lo negava, violando i diritti della difesa. Quindi il difensore, che, ripeto, è uno dei più egregi, ben fece per necessità della difesa, ed a tutela della propria dignità, ad abbandonare il posto, resa difficile, per non dire impossibile, la sua missione.

Non ho altro da dire; e però mi permetto di indirizzare una preghiera all'egregio sotto-segretario di Stato, ed è che egli non si limiti alle informazioni ricevute, indagli meglio, richieda nuove spiegazioni e schiarimenti, e si convincerà facilmente che i fatti del primo maggio furono giudicati a Firenze in modo veramente eccezionale e con danno evidente della giustizia e della verità. (Bene! a sinistra).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato.

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Io, in verità, sono dolente di non poter secondare l'invito che mi fa l'egregio interrogante, perchè non riconosco nel Ministero di giustizia il diritto di richiamare un processo e di esaminarlo in luogo dei giudici naturali, a cui ne è devoluto l'esame.

Ora il processo, del quale si tratta, pende in grado di appello innanzi alla Corte di Firenze; ed il Ministero di giustizia deve astenersi da qualsiasi ingerenza nella discussione di esso. Quindi non posso essere d'accordo con l'onorevole interrogante nell'idea di richiamare il processo per esaminarlo.

Egli ha detto o ripetuto che si è seguito un procedimento eccezionale. Ma come può parlarsi di procedimento eccezionale, se esso fu svolto in conformità di testuali disposizioni del Codice di procedura penale?

Infatti l'articolo 46, dice chiaramente che: « nei casi di flagrante reato l'imputato che sia arrestato per un delitto di competenza del tribunale penale, sarà immediatamente presentato al procuratore del Re, il quale, dopo averlo in-

terrogato, lo farà tradurre subito al cospetto del tribunale qualora siavi udienza; e in caso contrario, potrà ordinarne la custodia, facendolo al tempo stesso citare per l'udienza del giorno successivo, al quale effetto il tribunale sarà appositamente convocato. »

Si è detto, che si fece un giudizio sommario comprendendo insieme tanti imputati diversi.

Questo non è esatto, perchè il giudizio si svolse in diverse udienze dinanzi al tribunale di Firenze, taluni essendo stati deferiti al tribunale e giudicati nel giorno 4 maggio, altri nel giorno 6 maggio e gli altri, avendo chiesto un termine a difesa, l'ottennero, e quindi ebbero tutto l'agio di poter provvedere convenientemente al loro discarico. E questi furono giudicati in altra udienza, e gli ultimi di essi sono stati giudicati nell'udienza del 14 corrente. Dunque non c'è stato questo agglomeramento di imputati davanti al tribunale.

Aggiungeva l'onorevole interrogante che questi avrebbero dovuto essere deferiti ad altro magistrato. Ma può l'egregio interrogante sostenere che costoro avrebbero dovuto essere rinviati dinanzi alla Corte d'assise?

Mi perdoni; in questo caso si sarebbe avuto tutto il diritto di insorgere contro una deplorabile violazione delle norme giurisdizionali, per effetto della quale con un apprezzamento più illegale che severo de' fatti, con uno zelo ingiustificabile, si sarebbero rinviati innanzi alla magistratura popolare degl'individui che doveano rispondere di reati appartenenti alla cognizione della magistratura togata, e quindi passibili di pene più miti.

In sostanza i reati di competenza delle assise sono chiaramente delineati dal Codice penale, e sono « l'attentato contro i poteri e la costituzione dello Stato, l'istigazione a commettere siffatto delitto, ecc. »

Or bene gl'individui, dei quali si discorre, non furono incolpati di questi reati; furono invece imputati di oltraggi, di istigazione a delinquere, di resistenza alla forza pubblica, di danneggiamenti, cioè di reati minori.

Si lagna dunque l'onorevole interrogante che questi imputati siano stati rubricati con maggiore mitezza dall'autorità giudiziaria?

Veramente, allora, la difesa che ne fa, me lo permetta, sarebbe stata peggiore della causa.

Dopo questo chiarimento non ho altro a dire. Mi sorprende come l'egregio interrogante, un giurista conosciuto, un uomo di sentimenti tem-